ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

Art. 23-bis

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993

Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "dieci giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni lavorativi".

Versione in vigore dal 19 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
Sezione	VIII — Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-misure-urgenti-per-la-crescita-del-paese/art-23-bis-modifica-al-testo-unico-di-cui-al-decreto-legislativo-n-385-del-1993

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it